

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 10202 del 23/08/2011

Proposta: DPG/2011/11098 del 23/08/2011

Struttura proponente: SERVIZIO TECNICO BACINO RENO
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA PRAT. N.: BOPPA0896
COMUNE: MARZABOTTO
CORSO D'ACQUA: FIUME RENO
CONCESSIONARIO: LAMARENO ENERGIA SRL

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TECNICO BACINO RENO

Firmatario: FERDINANDO PETRI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 23/08/2011

SERVIZIO TECNICO BACINO RENO IL RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m. ed i., che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s. m. ed i., che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 18 aprile 2001 n. 3261 che ha attribuito ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ora Servizi Tecnici di Bacino, competenti per territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio idrico;
- il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Regolamento Regionale n. 41, emanato il 20 novembre 2001, recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale n. 4 emanato il 29 dicembre 2005;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Dato atto:

- che con determinazione n.9498 del 28/07/2011 del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della Costa, è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno all'arch. Ferdinando Petri;
- che l'art.4 del Regolamento Regionale n.41/2001 attribuisce al Dirigente del Servizio regionale territorialmente competente - ovvero al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - la competenza ad assumere i provvedimenti di rilascio di

concessione per l'utilizzo delle risorse idriche, nell'ambito del territorio di competenza;

Premesso:

- che in data 25 marzo 2011 è stata presentata dalla società Lamareno Energia s.r.l. istanza di cambio di titolarità della concessione di derivazione di acque a fini idroelettrici di cui al Decreto n. 9049/1956 intestata alla Ditta Cartiere Burgo S.p.A.;
- che tale istanza è motivata dal fatto che la società Lamareno Energia s.r.l. ha acquistato dalla Ditta Cartiere Burgo S.p.A. il complesso adibito a centrale idroelettrica con le opere connesse specificamente indicate nel rogito notaio Martinelli rep n.181748, n. della raccolta 33759;
- che nell'ambito dell'istruttoria volta a valutare l'accoglimento della richiesta è emerso che i diritti di concessione sui quali si fonda l'istanza di cambio di titolarità poggiano anche sulla determinazione n. 7904 del 22.08.2000;

Considerato:

- che tale determinazione è stata emanata in relazione ad una istanza di cambio di titolarità presentata dalla Ditta Cartiere Burgo S.p.A. a seguito di incorporazione e subingresso nel patrimonio attivo e passivo dell'originario concessionario, e che assentendo tale cambio e confermando le condizioni e gli obblighi della concessione originariamente rilasciata dallo Stato l'atto espressamente confermava anche la scadenza prevista dal decreto statale;

Visto:

- l'art. 23 del D.Lgs 152/99, abrogato dal D.Lgs 152/06, ma vigente al momento dell'adozione della determinazione n. 7904 del 22.08.2000, ed in particolare:
 - il comma 7 che disponeva: " *Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*";

- il comma 8, che disponeva: *"Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico"*;

Considerato :

- che la Ditta Cartiere Burgo S.p.A. aveva presentato domanda di cambio di titolarità in data 22 aprile 1998, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sopra citate, introdotte dal D.Lgs 18 agosto 2000, n.258, pubblicato in data 18 settembre 2000;
- che la determinazione n. 7904 del 22.08.2000, anch'essa precedente all'entrata in vigore del D.Lgs 18 agosto 2000 n.258 che introduceva l'obbligo, per le derivazioni di durata ultratrentennale di presentare apposita domanda al fine di continuare ad esercitare la derivazione fino alla scadenza originaria, non poteva ovviamente statuire in merito alla proroga della scadenza concessoria fino al termine originariamente stabilito;
- che tuttavia il fatto che la data della determinazione n. 7904 sia comunque successiva a quella di emanazione del D.Lgs n.258/2000 (seppure antecedente all'entrata in vigore dello stesso) e che nel determinato sia espressamente riportato "ferma restando la scadenza della concessione al 30 novembre 2016" ha ingenerato nella Ditta Cartiere Burgo S.p.A. la convinzione che il proprio titolo concessorio fosse stato regolarmente prorogato fino alla scadenza originariamente stabilita, e cioè fino al 30 novembre 2016;
- che con determinazione n. 2957 del 6 marzo 2006 sono stati quantificati e richiesti i canoni per la concessione ad uso idroelettrico, con cui si è indirettamente confermata la sussistenza del titolo concessorio in capo alla Ditta Cartiera Burgo S.p.A.;
- che sul presupposto della esistenza e validità della concessione di derivazione ad uso idroelettrico è stato concluso il citato contratto di compravendita tra la Ditta Cartiere Burgo S.p.A. e la Lamareno Energia s.r.l.;

- che, nonostante i sopra evidenziati problemi di legittimità della determinazione n. 7904 del 22.08.2000, il fatto che sia trascorso un rilevante lasso di tempo , pari ad undici anni, e la circostanza che sul presupposto della piena validità di tale atto sono stati compiuti negozi giuridici di rilevante peso economico e siano sorte conseguentemente una serie di obbligazioni , non possono non essere tenuti in considerazione e valutati nell'ambito del bilanciamento di interessi richiesto dall'art. 21 nonies, della legge 241/90;
- che infatti, ai sensi dell'art. 21-nonies della L.241/90 l'annullamento dell'atto illegittimo è subordinato alla sussistenza di due requisiti, e sempre in presenza di un pubblico interesse in tal senso, e cioè che l'annullamento intervenga entro un termine ragionevole e che si tenga conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1946 del 07-04-2010);

Ritenuto:

- che la valutazione del tempo intercorso e degli interessi del destinatario dell'eventuale atto di autotutela che ha su tale atto basato dei negozi giuridici induce a considerare prevalenti le ragioni di tutela degli interessi posti in campo in un lasso temporale piuttosto prolungato, sul presupposto della legittimità dell'atto rispetto all'interesse pubblico, seppur rilevante, al ripristino della legittimità, che esporrebbe peraltro la Regione ad un probabile contenzioso volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti sia dalla Ditta Cartiere Burgo S.p.A. che dalla Lamareno Energia s.r.l.;
- che non si debba pertanto agire in autotutela nei confronti della determinazione n. 7904 del 22.08.2000 e, conseguentemente, esaminare l'istanza di cambio di titolarità presentata dalla Lamareno Energia s.r.l. rispetto alla concessione ad uso idroelettrico oggetto di detta determinazione;

Considerato inoltre:

- che il giorno 23 settembre 2008 è stata presentata da AT05, alla Regione Emilia - Romagna, la domanda per avviare la procedura di VIA inerente il progetto di rimodulazione dei volumi idrici prelevabili dalle due distinte opere di presa (quella ubicata sul Fiume Reno e quella sul Torrente Setta) a servizio della centrale acquedottistica Val di Setta, nei comuni di Sasso Marconi e Marzabotto, in provincia di Bologna;

- che tale progetto prevede il contemporaneo prelievo di acqua superficiale dalle due opere di presa, reso possibile dal collegamento idraulico F.Reno-T.Setta, per una portata massima complessiva pari alla portata massima trattabile dall'impianto di potabilizzazione "Val di Setta" (2.400 l/s) superando di fatto il carattere emergenziale della concessione rilasciata con Determina n.18918/05;
- che, nelle more del completamento della sopracitata procedura di VIA, attualmente in chiusura, con atto n.9485 del 28 settembre 2009 è stata autorizzata AT05, a variare le modalità e la portata di prelievo dal torrente Setta in loc. Leona del Comune di Sasso Marconi (BO) e dal fiume Reno in Comune di Marzabotto (BO) per un prelievo unico complessivo di massimi moduli 24 (2400 litri/s) al servizio del "Centro Val di Setta";

Rilevato che le procedure soprarichiamate hanno avuto massima pubblicizzazione e che nel corso delle soprarichiamate istruttorie non sono mai state presentate osservazioni o opposizioni da parte della Ditta Cartiere Burgo S.p.A.;

- che alla sezione di Lama di Reno nei mesi estivi risultano transitanti portate idriche sul Fiume Reno inferiori alle portate massime concesse ad uso potabile ed ad uso idroelettrico;
- che pertanto risulta necessario operare una variazione del disciplinare che tenga conto della scarsità di risorsa nella stagione estiva e dei rapporti tra le due concessioni di derivazione in considerazione degli usi concessi;
- che il D.Lgs 152/06 all'articolo 144, comma 4, prevede che "gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità";
- che riconoscendo tali circostanze, a seguito delle valutazioni congiunte effettuate con la Regione Emilia Romagna, la Lamareno Energia S.r.l. ha ritenuto di rinunciare a rivendicare eventuali diritti sulla risorsa prelevata a monte in virtù della derivazione ad uso idropotabile che AT05 può prelevare, nei limiti sopra indicati, sia dal torrente Setta che dal Fiume Reno;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni fin qui esposte:

- di assentire il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acque a fini idroelettrici di cui al Decreto n. 9049/1956 da Cartiere Burgo S.p.A. a Lamareno Energia s.r.l.;

- di sostituire il disciplinare originario con quello allegato al presente atto che tiene tra l'altro conto delle variare condizioni idrologiche del Fiume Reno, della necessità di rilasciare il minimo deflusso vitale, della presenza della derivazione di ATO ad uso idropotabile a monte della derivazione ad uso idroelettrico, e della necessità di consentire il prelievo previsto dall'autorizzazione provvisoria rilasciata nelle more della chiusura della procedura di VIA e di quello definitivamente concesso nell'atto conclusivo della stessa, nei limiti di massimi 24 moduli per il solo uso idropotabile;

Considerato altresì che, come si evince dall'atto di Vendita Immobiliare - n.181748 di Rep.9, n.33756 di Raccolta - redatto in data 31 gennaio 2011 dal Notaio Martinelli di Cuneo, la Burgo Group SpA (parte venditrice) si impegna e si obbliga a chiudere e non più utilizzare entro la data del 30 giugno 2011, tutte le prese di acqua attualmente insistenti sulla condotta forzata oggetto di compravendita;

Ritenuto pertanto che debba considerarsi di fatto rinunciata l'istanza presentata in data 27 aprile 1998 da Cartiere Burgo S.p.A., con la quale si richiedeva la concessione di grande derivazione in sanatoria per utilizzare ad uso industriale parte dell'acqua già derivata in forza della concessione assentita con DM n.9049/56, e che con separato atto si determinerà in merito a tale istanza e alle connesse obbligazioni economiche nei confronti della predetta società;

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di riconoscere Lamareno Energia srl, c.f.0335400048, con sede in via Don Orione, n.16/C del Comune di Verzuolo (CN) e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Marzabotto (BO), titolare della concessione a derivare acqua pubblica, assentita con D.M. n 9049 del 01/12/1956;
- 2) di stabilire che tale concessione venga esercitata, come in passato, per derivare dal Fiume Reno in località Lama di Reno del Comune di Marzabotto (BO) fino ad un massimo di moduli 71,60 (l/s 7160), e nella quantità media di moduli 57,40 (l/s 5740), per produrre con un salto utile di m 7,80 la potenza nominale di kW 439 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante del presente atto;
- 3) di stabilire che tale concessione di derivazione sia rilasciata fino alla scadenza originaria, ovvero fino al 30

novembre 2016 subordinatamente al pagamento delle somme di seguito riportate;

- 4) di dare atto che, qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia troverà applicazione il R.R. n. 41/01;
- 5) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art.48 del R.R. n. 41/01;
- 6) di dare atto che ai sensi della DGR 1793/08 dovrà essere garantito, nel tratto sotteso dalla presente derivazione, il mantenimento delle caratteristiche qualitative, con particolare riferimento alle caratteristiche di qualità biotiche e morfologiche dell'ecosistema fluviale, del corpo idrico derivato così come presenti a monte del prelievo;
- 7) di fissare in € 5848,35 (439 kw x € 13,322) il canone dovuto per l'anno 2011, per l'utilizzo della risorsa idrica, dando atto che l'importo è già stato integralmente versato da Burgo Group S.p.A (ex Cartiera Burgo S.p.A) in data 2.2.2011;
- 8) di dare atto che il concessionario dovrà inoltre versare a favore della Regione Emilia-Romagna i canoni per le annualità successive al 2011, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettendo al Servizio Tecnico Bacino Reno la copia dell'avvenuto pagamento;
- 9) di dare atto che relativamente alle somme dovute per l'esercizio della derivazione di che trattasi, dal 2001 al 2010, ammontanti complessivamente a € 53889,91, risultano complessivamente versati € 53785,98;
- 10) di stabilire, conseguentemente, che la Ditta è tenuta a versare, a conguaglio dei canoni dovuti, la somma € 103,93 (centotre,93) da versare prima del ritiro del presente provvedimento;
- 11) di fissare in € 5848,35 l'importo del deposito cauzionale per la concessione, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione;

- 12) di dare atto che il concessionario deve versare, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99 e della DGR 2326/08, l'importo di € 82,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;
- 13) di dare atto che la presente determinazione avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto da parte del concessionario, previo versamento del conguaglio dei canoni, delle spese di istruttoria e del deposito cauzionale dovuti;
- 14) di dare atto, infine:
- che il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (LR 21 aprile 1999, n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - che l'importo versato quale deposito cauzionale è introitato sul Capitolo n.07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3);
- 15) di dare atto che ai sensi delle leggi 27 dicembre 1953 n.959 e 22 dicembre 1980 n.925 il concessionario è soggetto anche al pagamento dei sovracanonici ivi disposti, in relazione alla potenza nominale media prodotta dall'impianto;
- 16) di dare atto che il concessionario è tenuto al rispetto delle norme contenute nel RR n.41/01 nonché di tutti gli obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare parte integrante del presente atto;
- 17) di dare atto che entro il ventesimo giorno dalla data di emanazione del presente atto andrà effettuata a cura del Concessionario la registrazione del medesimo, che sarà inviato in tre copie conformi all'originale informatico, di cui uno dovrà essere restituito a questo Servizio e dovrà riportare i timbri e gli estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla copia del versamento dell'Imposta di Registro, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministro delle Finanze n. 126 del 15.5.1998;

- 18) di stabilire che con successivo atto si determinerà in merito all'istanza relativa alla derivazione ad uso industriale in variante alla concessione originaria presentata da Cartiere Burgo S.p.A., ora Burgo Group S.p.A., da intendersi rinunciata;
- 19) di revocare, a correzione degli errori materiali rilevati nell'atto, la precedente determinazione dello scrivente n. 10021 del 10 agosto 2011 di pari oggetto;
- 20) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18 e 143 del TU 1775/33;
- 21) di pubblicare estratto del presente atto sul B.U.R.E.R.

Arch. Ferdinando Petri

DISCIPLINARE TECNICO

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Reno assentita alla ditta LAMARENO ENERGIA s.r.l. cod.fisc. 03354000048 con sede legale in via Don Orione, 16/c - Verzuolo (CN)

- Art. 1 -

QUANTITATIVO ED USO DELLA RISORSA DERIVATA

La quantità di acqua da derivare dal Fiume Reno in località Lama di Reno del Comune di Marzabotto, potrà essere esercitata fino ad una portata massima non superiore a **moduli 71,60** (l/s 7160) con una portata media derivabile pari a **moduli 57,40** (l/s 5740) e servirà per la produzione di energia elettrica.

- Art. 2 -

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è utilizzata esclusivamente per produrre, con un salto nominale di m 7,80 - corrispondente al dislivello medio tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori - energia elettrica pari a kW 439 corrispondente alla potenza nominale di concessione.

L'energia elettrica prodotta utilizzando turbine idrauliche ubicate all'interno dell'edificio centrale viene immessa nella rete di distribuzione nazionale.

- Art. 3 -

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La derivazione è ubicata in località Lama di Reno, in Comune di Marzabotto (BO). Tutte le opere di seguito descritte sono state realizzate in conformità al progetto a firma dell'Ing. Ortensio Rinaldo Rocca, redatto in data 11 aprile 1950, parte integrante dell'atto di concessione originario.

3.1 Opere di presa

Coordinate geografiche delle opere di presa:

UTM* fuso 32 (X)= 676296; (Y)= 914278

Le opere di presa censite a catasto al Foglio 13, mappale 736, ubicate in sponda dx del Fiume Reno, consistono in quattro bocche uguali di larghezza pari a 2 m e di altezza paro a 2,10 m, con una soglia a quota 1,60 m sotto il ciglio attuale della traversa esistente sul Fiume Reno.

Ciascuna bocca è comandata da paratoia divisa in due parti utili da un lato a prelevare le acque in periodo di piena e dall'altro, lasciando abbassata la paratoia inferiore, a trattenerne le ghiaie.

L'opera di presa è dotata di sghiaiatore manuale costituito da quattro canali scoperti che si riuniscono in due canali coperti attraverso i quali le acque vengono restituite al Fiume Reno a valle della traversa. Il sistema di sghiaiatore è comandato da due paratoie di larghezza pari a 1.5 m ed altezza pari a 1.3 m. Le acque in ingresso all'opera di presa alimentano una vasca di calma e da qui, attraverso 3 paratoie uguali di larghezza pari a 2 m ed altezza pari a 2.1 m vengono convogliate al canale di adduzione a pelo libero.

A difesa della linea ferroviaria, per evitare allagamenti, il canale derivatore è sbarrato all'inizio delle tre paratoie con soglia a quota m 1,40.

3.2 Opere di adduzione

3.2.1 Canale a pelo libero.

Il canale derivatore a pelo libero, censito a catasto al foglio 13 mappali 736 e 734, di lunghezza complessiva pari ad 880 m, ha forma di trapezio rovescio avente base maggiore pari a 5.60 m, base minore 1.80 m ed altezza 2.20 m.

L'intero canale risulta rivestito con battuto di calcestruzzo dello spessore di 20 cm. Al termine del canale è collocato lo sgrigliatore costituito da una griglia a bardotti metallici di superficie complessiva pari a 21 m². In corrispondenza della griglia è presente uno sfioratore di emergenza in cls in grado di smaltire eventuali portate in accesso attraverso un tubazione in cls del diametro di 2 m, collocata in sottosuolo, recapitante direttamente nel fiume Reno.

3.2.2 Condotta forzata.

A valle dello sgrigliatore è collocata una vasca di carico di dimensioni in pianta pari a 7.20 m x 6 m e profondità pari ad 8 m, che alimenta la condotta forzata. Tale manufatto in c.a., a sezione circolare, collocato in sottosuolo a profondità variabile, ha un diametro intermo di 2.6 m con pareti di spessore pari a 20 cm ed una lunghezza complessiva di 580 m. La condotta forzata sfocia in corrispondenza della vasca di carico annessa all'edificio centrale.

3.3 Edificio centrale.

L'edificio centrale è censito a catasto al foglio 7 mappale 243 sub 3, è costituito essenzialmente da:

1. vasca di carico di capacità complessiva pari ad 800 m³,

completa di scarico di fondo recapitante in Reno a attraverso il canale di scarico. Sulla vasca di carico sono presenti due paratoie che consentono l'alimentazione delle turbine idrauliche ubicate all'interno del fabbricato adiacente la vasca di carico stessa;

2. fabbricato realizzato con struttura portante in c.a., su due piani, di superficie coperta pari a 120 m² all'interno del quale sono collocate n. 2 turbine tipo Kaplan ad asse verticale e n. 2 alternatori, i quadri elettrici di comando e controllo oltre a tutti gli accessori necessari per la produzione di energia elettrica.

3.4 Opere di restituzione

Le acque turbinate vengono convogliate attraverso il sifone di scarico al canale di restituzione verso il fiume Reno. Tale canale, a sezione trapezoidale, solo parzialmente rivestito con battuto di calcestruzzo è ubicato in sponda destra, alle coordinate UTM* fuso32 (X)= 676863; (Y)= 915540.

- Art. 4 -

REGOLAZIONE DELLA PORTATA DI DERIVAZIONE

Dall'impianto non potrà essere derivata una portata superiore a moduli 71,60 e pertanto le opere di presa devono essere regolate in modo che anche nei periodi di piena esse non permettano un prelievo superiore.

Tale prelievo potrà essere attuato solo subordinatamente al soddisfacimento delle esigenze del prelievo ad uso potabile posto in capo ad AT05 ed ubicato immediatamente a monte rispetto a quello di che trattasi, nel limite massimo della portata ad esso concessa pari a 24 moduli.

Il concessionario dovrà, inoltre, lasciar defluire nell'alveo naturale del fiume Reno, in corrispondenza della derivazione, la portata minima di 800 l/s.

Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare la portata presente nel Fiume Reno e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella minima (800 l/s).

La portata da lasciar defluire in alveo, stabilita in 800 l/s, potrà essere aumentata qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Entro sei mesi dalla notifica della concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il Concessionario dovrà produrre

al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto delle portate lasciate defluire, derivate e rilasciate. La stessa documentazione dovrà essere contestualmente trasmessa, per opportuna conoscenza, al Servizio Tecnico Bacino Reno.

- Art. 5 -

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Sono a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, e comunque nel rispetto dell'art.35 del Regolamento Regionale 20.11.2001 n. 41. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

Il titolare della concessione è tenuto ad applicare idonee misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, ed idonee modalità di sorveglianza per le opere realizzate.

Il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno

determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio Tecnico Bacino Reno dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

- Art. 6 -

GARANZIE DA OSSERVARSI

Il concessionario è tenuto ad eseguire e mantenere tutte le opere occorrenti sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, la cui continuità dovrà essere mantenuta, sia per la difesa della proprietà sia del buon regime del Fiume Reno, in qualsiasi momento si riconosca la necessità di dette opere.

La Società concessionaria, a sua cura e spese, dovrà assicurare la manutenzione ed il corretto funzionamento degli strumenti di misura, registrazione e monitoraggio di cui al precedente art.4.

A salvaguardia della conservazione del patrimonio ittico, il concessionario è tenuto all'immissione annuale di n.100.000 (centomila) avanotti di barbo e cavedone e di 5.000 (cinquemila) carpette. La semina ed eventuali variazioni a quanto sopra disposto dovranno essere effettuate d'intesa con il competente Servizio della Provincia di Bologna.

- Art. 7 -

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è assentita fino al 30 novembre 2016.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001.

La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di

pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, della quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

- Art. 8 -

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone ogni anno anticipatamente, entro il 1 dicembre di ogni anno, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

La L.R. n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni e stabilendo che l'aggiornamento degli importi venga effettuato con cadenza triennale dalla Giunta Regionale, tenuto conto del tasso d'inflazione programmata e delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica.

L'importo del canone per l'anno 2011 viene, pertanto, stabilito in **€ 5848,35 (cinquemilaottocentoquarantotto,35)** e risulta già versato dalla Ditta precedentemente titolare.

L'importo del canone da versare per le annualità successive al 2011 è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento triennale dei canoni deliberato dalla Giunta Regionale con apposito atto, ai sensi dell'art 152-comma 3 della LR 3/1999.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

- Art. 9 -

CAUZIONE DEFINITIVA

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi delle condizioni della concessione, è di **€ 5848,36** da versare prima del ritiro della presente concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

- ART. 10 -

COMUNI RIVIERASCHI E SOVRACCANONI

L'utenza di cui al presente disciplinare è soggetta al pagamento dei sovraccanoni annui a favore del Comune Rivieraasco di Marzabotto (BO) nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dalle disposizioni che verranno emanate dai competenti organi dello Stato.

- ART.11 -

SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

- ART.12 -

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

- ART.13 -

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Società concessionaria elegge il proprio domicilio legale nel Comune di Marzabotto.

Firma per accettazione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Ferdinando Petri, Responsabile del SERVIZIO TECNICO BACINO RENO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/11098

IN FEDE

Ferdinando Petri